



Circ. n. 7

Lodi Vecchio, 1° Ottobre 2022

Alle/ai Docenti

Al DSGA

All'Albo

Oggetto: Regole per la validità dell'anno scolastico e deroghe agli obblighi di presenza per la convalida dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

- **visto** il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- **visto** il DPR n.122/2009;
- **vista** la Circ. MIUR n. 20/2011 prot. 1483,

ricorda che, per vedere riconosciuta la validità dell'anno scolastico, occorre che l'alunno abbia frequentato almeno i tre/quarti del monte ore annuale personalizzato.

Si propongono delle deroghe di tolleranza, rispetto agli obblighi di presenza imposti dalla Legge, in considerazione di problematiche che possono insorgere a seguito di situazioni di periodi prolungati di malattia e/o di particolari situazioni ambientali e familiari.

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento DPR 122/2009 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

La deroga può essere quindi decisa dagli organi collegiali, dai consigli di classe, ma l'entità delle assenze **non** deve in ogni caso pregiudicare la possibilità di valutare gli alunni interessati e deve tenere presente i livelli di apprendimento di base e i saperi fondamentali necessari per poter affrontare la classe successiva con successo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Monti